



Decreto Dirigenziale n. 7 del 25/05/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 13 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Oggetto dell'Atto:

DLGS N 152/2006 ART 208 - DGR N 386/2016 - DITTA STRACCIOMANIA SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI TESSILI NON PERICOLOSI, COSTITUITI DA INDUMENTI, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO ED ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI DA UBICARSI IN SANTA MARIA A VICO (CE) ALLA VIA NOVANESE 7

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 386 del 20/07/2016, BURC n.50 del 25/07/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- la ditta STRACCIOMANIA SRL, P.IVA 03767390614, con sede legale in Santa Maria a Vico alla via Novanese n.7, iscritta alla CCIAA di Caserta al n. REA 271284, legalmente rappresentata da De Luca Gerardo nato a Torre del Greco (NA) il 12/06/1973, ha presentato istanza, acquisita al protocollo regionale n.0666439 del 12/10/2016, successivamente integrata, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152/2006 e smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti tessili non pericolosi, costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati da ubicare in Santa Maria a Vico (CE) alla via Novanese n.7, su un'area di ca. mq. 2.797 censita catastalmente al Fg.7 P.IIa 5214 sub 23, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- il titolo di disponibilità dell'area è costituito da un nuovo contratto di locazione (in sostituzione di quello precedente non rinnovabile che aveva scadenza al 14/12/2019), stipulato con Sodano Antonio nato a Casoria (NA) il 10/06/1958, per la durata di anni sei, con scadenza al 30/04/2023, tacitamente rinnovabile, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 16/05/2017 al n.006222 serie 3T.

Preso atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 15/03/2017, il cui verbale prot. n. 0190500 si richiama, a conclusione dei lavori, sulla scorta dei pareri acquisiti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto proposto dalla ditta.

Ritenuto che in conformità alle determinazioni della CdS del 15/03/2017, ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152/2006, sussistono le condizioni per procedere al rilascio in favore della ditta STRACCIOMANIA SRL dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti tessili non pericolosi, costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati da ubicare in Santa Maria a Vico (CE) alla via Novanese n.7.

Dato atto che il presente provvedimento va inviato all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Visti

- il DLgs n. 152/2006 e smi;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 386/2016;
- la Legge n. 241/1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1. **RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **PRENDERE ATTO** delle risultanze della CdS del 15/03/2017, uniformandosi ad esse.
3. **RILASCIARE** in favore della ditta STRACCIOMANIA SRL, P.IVA 03767390614, l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs.152/2006 smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti tessili non pericolosi, costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati da ubicare in Santa Maria a Vico (CE) alla via Novanese n.7, con le seguenti prescrizioni:

- a) Rispettare i contenuti tecnici e gestionali indicati negli elaborati presentati ed approvati in sede di CdS nonché le indicazioni previste dalla DGRC 386/16;
- b) I rifiuti devono essere stoccati e lavorati rispettando le aree autorizzate indicate nella planimetria di progetto;
- c) Il rifiuto conferito non può essere stoccato all'interno dell'impianto per un periodo superiore a 36 mesi;
- d) Effettuare per le MPS destinate alla vendita ad utilizzatori finali (cicli di consumo) le necessarie determinazioni analitiche che attestino il rispetto delle caratteristiche di cui al punto 8.9.3 lettera a) del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
- e) La ditta è obbligata ad effettuare i seguenti autocontrolli:
 - Acustica: monitoraggio biennale;
 - Vasche e Pozzetti: prove di Tenuta triennali;
 - Contenitori rifiuti: verifica semestrale;
 - Manutenzione presse, carrelli e ozonizzatrice: verifica semestrale;
 - Acque sotterranee: analisi annuali;
 - Acque di Scarico: analisi annuali.

4. AUTORIZZARE la ditta a realizzare l'impianto entro 18 mesi dalla notifica del presente decreto.

5. STABILIRE CHE:

- la ditta dovrà comunicare alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, allegando apposita perizia asseverata, a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla CdS;
- prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta è obbligata a presentare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, così come illustrato al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGRC n. 386/2016;
- la UOD, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- la durata della autorizzazione unica, per le motivazioni sopra riportate, è stabilita in dieci anni ed è rinnovabile in conformità all'art.208 co.12 del DLgs. 152/06
- prima dell'inizio dell'attività devono essere acquisiti dalla ditta, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- nell'impianto può essere svolta attività di gestione di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13-R12-R3;
- l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;
- allo scadere della gestione, la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area così come specificato nel progetto di dismissione e ripristino ambientale approvato e con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- per le emissioni in atmosfera, nella relazione tecnica è dichiarato che "non verrà effettuata alcuna emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera";
- per l'impatto acustico, nella Relazione Tecnica Acustica è riportato che il Comune di Santa Maria a Vico è dotato di Piano di Zonizzazione acustica Territoriale e che l'attività, rientrando nella Classe III aree di tipo misto, rispetta i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art.190 del DLgs. n.152/2006 e le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;

- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del DLgs. n.152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- l'attività sarà svolta su un'area di ca. mq. 2.797, come si evince dalla relazione tecnica depositata dalla ditta, per cui ai sensi della DGR 386/2016, in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 238 tonn. di rifiuti non pericolosi, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti;
- la ditta, a seguito dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio, dovrà effettuare le operazioni R13-R12-R3 per le tipologie e i quantitativi di rifiuti riportati nella seguente tabella pari a 3.000 tonn/anno (di cui 9,45 tonn/giorno in operazione R3):

TABELLA RIFIUTI

CER	Descrizione	Operazioni	Quantitativi tonn/anno
040209	Rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, elastomeri)	R13 - R12 - R3	3.000
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze		
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate		
160122	Componenti non specificati altrimenti		
191208	Prodotti tessili		
200110	Abbigliamento		
200111	Prodotti tessili		

7. OBBLIGARE la ditta:

- 7.1 per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n. 386/2016, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;
- 7.2 devono essere mantenute in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- 7.3 il capannone per lo stoccaggio deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 7.4 deve essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal DLgs. 81/08 smi;
- 7.5 i rifiuti non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 7.6 il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.183 lettera bb) punti da 1) a 5) del DLgs.152/2006;
- 7.7 l'impianto dovrà essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- 7.8 il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della scrivente UOD, qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto al presente provvedimento;
- 7.9 il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, deve essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo.

8. PRENDERE ATTO della nomina a Responsabile Tecnico dell'impianto, nella persona del dott. Marcello Monaco nato a Napoli il 17/06/1973.

9. PRECISARE CHE:

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co.13 del DLgs. 152/2006 e smi.

10. NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

11. INVIARE copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza a: Sindaco del Comune di Santa Maria a Vico (CE), ASL/CE UOPC di Arienzo (CE), ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.

12. INVIARE copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art.212 del DLgs 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.

13. INVIARE copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania.

14. INVIARE copia del presente provvedimento, per via telematica, all'UDCP - Segreteria di Giunta - UOD V Bollettino Ufficiale - BURC, per adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1, lettera a) del DLgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Luca Scirman
(F.to)